

	ACCORDO COLLABORATIVO EX ART. 15 legge 241/1990	
	per la realizzazione della mostra documentaria sul tema del cibo per la valorizzazione del patrimonio della Biblioteca Panizzi	
	di Reggio Emilia e degli eventi collaterali	
	TRA	
	Comune di Reggio Emilia - Biblioteca Panizzi, con sede legale in Reggio Emilia, 42121 Piazza Prampolini 1, C.F. e P.IVA	
	00229000351, in persona del suo legale rappresentante <i>pro tempore</i> Dott. Nando Rinaldi, giusta provvedimento di nomina del	
	16/05/2025 assunto agli atti con PG n. 127375, posta elettronica certificata: servizi.culturali@pec.municipio.re.it	
	(di seguito indicata anche come “Ente Pubblico”)	
	E	
	Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede legale in Bologna (Italia), alla Via Zamboni n. 33, C.F. 80007010376,	
	P.IVA n. 01131710376, attraverso il Dipartimento di Storia Culture Civiltà con sede in Bologna (Italia), alla Piazza San Giovanni in	
	Monte 2, rappresentato dal Direttore del Dipartimento Prof. Roberto Balzani,	
	posta elettronica certificata disci.dipartimento@unibo.it	
	(di seguito indicata anche come “Dipartimento” o “Struttura”);	
	(entrambe di seguito collettivamente indicate come le “Parti”)	
	LE PARTI COME IN EPIGRAFE INDIVIDUATE	
	PREMESSO CHE:	
	L'Università è una pubblica istituzione che si occupa di attività di ricerca, didattica e terza missione nell'ambito, fra gli	
	altri, della storia e cultura dell'alimentazione e della valorizzazione e promozione del patrimonio culturale. Presso il	
	Dipartimento Disci, nel 2000, è stato il primo insegnamento europeo di Storia dell'alimentazione e, nell'a.a. 2002/03,	
	hanno avuto inizio le lezioni del primo Master che guardi al cibo inserendolo in un discorso culturale ampio: pur non	
	prescindendo dagli aspetti economici e tecnologici, l'accento è stato posto sulla valenza storica, sociale, politica;	
	La Biblioteca Panizzi del Comune di Reggio Emilia, istituita nel 1798 e fulcro del sistema bibliotecario reggiano (6 sedi	

	decentrate), custodisce un patrimonio documentario di eccezionale rilevanza culturale (manoscritti, libri rari, fotografie,	
	archivi). Nell'ambito della propria attività istituzionale la Biblioteca organizza mostre per valorizzare le proprie	
	collezioni, con un'attenzione particolare alle tematiche socio-culturali. A tale scopo intende organizzare nel corso del	
	2026 una mostra sul cibo, attingendo a fonti documentarie che spaziano da edizioni antiche del Satyricon alla cucina	
	futurista, dai manoscritti medievali alle fotografie contemporanee, con focus su identità locale (es. Parmigiano-Reggiano,	
	cappelletto).	
	- Le Parti hanno interesse a concludere un accordo ex art. 15 L. 241/1990 al fine di: - valorizzare congiuntamente il patrimonio documentario della Biblioteca Panizzi attraverso l'ideazione,	
	l'allestimento e la promozione di una mostra tematica sul cibo come fenomeno storico-culturale;	
	produrre conoscenza scientifica mediante la realizzazione di un catalogo critico che contestualizzi le opere	
	esposte, unendo l'esperienza bibliografica e la conoscenza del patrimonio della Biblioteca e le competenze	
	accademiche dell'Università;	
	favorire la divulgazione dei saperi e dei valori culturali in relazione al tema sopra citato organizzando eventi	
	collaterali che trasformino i contenuti specialistici in occasioni di formazione permanente per il pubblico;	
	ottimizzare le risorse attraverso la condivisione di spazi, competenze e strumenti, nel rispetto delle rispettive	
	autonomie e senza oneri aggiuntivi per le Parti;	
	rafforzare il legame territorio-istituzioni coinvolgendo attivamente le biblioteche decentrate e la comunità	
	scientifica in un progetto di cultura partecipata,	
	nell'esclusivo perseguimento delle rispettive attività istituzionali, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 4 del	
	D.Lgs. 36/2023, ed escludendo qualsiasi finalità di lucro o rapporto sinallagmatico tra le prestazioni.	
	L'art. 15 L. 241/1990 consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra di loro accordi al fine di disciplinare lo	
	svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;	
	Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici), le pubbliche	
	amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-	
	produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione, nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione	

	Europea.	
	In forza del comma 4 dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la cooperazione tra stazioni appaltanti	
	o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del	
	codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o	
	enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento	
	di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto	
	sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale	
	diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione	
	istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti	
	svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.	
	Tutto ciò premesso, le Parti	
	CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:	
	Art. 1 (Premesse e allegati)	
	Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.	
	Art. 2 (Definizioni)	
	Ai fini del presente accordo, i termini successivamente indicati, ove riportati con lettera iniziale maiuscola, avranno il seguente	
	significato:	
	“Responsabile della collaborazione”: il soggetto, designato da ciascuna parte, che agisce come referente nei confronti	
	dell'altra parte per quanto concerne l'esecuzione del presente accordo;	
	“Background”: opere dell'ingegno e altri materiali oggetto di protezione ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii.,	
	disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e industriali,	
	varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto o proteggibile ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché	
	ogni ulteriore bene immateriale protetto o proteggibile ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in	
	materia di proprietà intellettuale e industriale, dei cui diritti una parte sia titolare o contitolare prima dell'avvio del	
	rapporto di collaborazione oggetto del presente accordo;	

	▪ “Sideground”: opere dell’ingegno e altri materiali oggetto di protezione ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii.,	
	disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e industriali,	
	varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto o proteggibile ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché	
	ogni ulteriore bene immateriale protetto o proteggibile ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in	
	materia di proprietà intellettuale e industriale, se realizzati o comunque conseguiti da una parte durante il periodo di	
	efficacia del presente accordo ma non in esecuzione dello stesso, e ciò anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o	
	scientifico oggetto del presente accordo;	
	▪ “Foreground”: opere dell’ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli,	
	invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e industriali, varietà vegetali e	
	ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale	
	protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale,	
	realizzati o comunque conseguiti in occasione dell’attuazione del rapporto oggetto del presente accordo e in ragione di	
	esso;	
	▪ “Informazioni Riservate”: informazioni, dati o conoscenze di natura tecnico-scientifica, commerciale o finanziaria, che	
	abbiano valore economico in quanto riservati, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, che siano	
	stati comunicati da una parte all’altra nell’ambito del rapporto oggetto del presente accordo e in ragione di esso, anche	
	quando non specificamente e visibilmente qualificati come “riservati” o “segreti”.	
	Art. 3 (Oggetto dell’accordo collaborativo)	
	L'accordo ha per oggetto la collaborazione tra le Parti al fine di:	
	• tutelare e valorizzare il patrimonio documentario della Biblioteca Panizzi, rendendolo fruibile al pubblico attraverso	
	modalità innovative;	
	• promuovere la ricerca scientifica sul tema dell'alimentazione mediante l'analisi delle fonti archivistiche, bibliografiche e	
	documentarie;	
	• favorire il dialogo cultura-società attraverso strumenti differenziati per target specialistici e divulgativi.	
	A tali fini, le Parti realizzano congiuntamente:	

	una mostra documentaria sul tema del cibo, da tenersi presso la Sala mostre della Biblioteca Panizzi dal 01/01/2026 al	
	31/12/2026;	
	il catalogo scientifico della mostra, con saggi introduttivi e schede critiche delle opere esposte;	
	un ciclo di eventi collaterali (conferenze, incontri divulgativi, laboratori didattici) presso la Biblioteca Panizzi, le	
	biblioteche decentrate ed altre sedi da definire.	
	Le attività sono dettagliate nell'Allegato A.	
	Art. 4 (Responsabili della collaborazione)	
	Ai fini dell'esecuzione del presente accordo, il Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell'Università di Bologna designa quale	
	Responsabile della collaborazione la Prof.ssa Antonella Campanini, direttrice del Master in Storia e cultura dell'alimentazione, mentre	
	l'Ente Pubblico designa il Dott. Alberto Ferraboschi, responsabile UOC Gestione Sistema Bibliotecario del Comune di Reggio Emilia.	
	Il Responsabile della collaborazione designato può essere sostituito in ogni momento. In tal caso, il nuovo nominativo deve essere	
	comunicato tempestivamente all'altra parte tramite posta elettronica certificata.	
	Art. 5 (Modalità di attuazione della collaborazione)	
	Ciascuna parte partecipa allo svolgimento del progetto di interesse comune, mettendo a disposizione le proprie risorse umane,	
	strumentali e finanziarie.	
	Le Parti specificano dettagliatamente, nell'allegato A, le attività da svolgere, la modalità di esecuzione delle stesse, i luoghi e i tempi	
	di svolgimento delle attività.	
	Art. 6 (Durata e recesso)	
	Il presente accordo è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione e verrà a scadenza il 31/12/2026, salva la possibilità per le	
	Parti di concordare, per iscritto, eventuali proroghe o rinnovi, nel rispetto della normativa vigente.	
	Le Parti, adeguatamente motivando le ragioni della loro decisione, possono recedere dal presente accordo di collaborazione con un	
	preavviso scritto di almeno 30 giorni. In tal caso, previo invio dei giustificativi di spesa, potrà essere riconosciuto un rimborso alla	
	parte che, alla data del recesso, avrà sostenuto maggiori spese.	
	Art. 7 (Personale)	
	7.1 Ai fini dell'esecuzione del presente accordo, le Parti potranno avvalersi della collaborazione del proprio personale, anche non	

	dipendente (ad es. assegnisti di ricerca/contrattisti, borsisti, collaboratori a contratto) e di personale esterno specializzato in relazione	
	al tipo di attività da svolgere nell'ambito della ricerca.	
	7.2 Ciascuna parte provvede alla copertura assicurativa di legge contro gli infortuni del proprio personale impiegato nello svolgimento	
	delle attività previste dal presente accordo collaborativo di ricerca, in qualsivoglia sede, nonché all'assicurazione per responsabilità	
	civile verso terzi (persone e/o cose).	
	7.3 Il personale di una parte che si rechi presso i locali dell'altra per l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo sarà tenuto	
	a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso la parte ospitante. A tal fine, ciascuna parte si impegna a	
	fornire informazioni dettagliate sia sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale andrà ad operare, sia sulle misure di	
	prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla specifica attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal	
	Datore di Lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ai sensi del D. Lgs. 81/2008.	
	Art. 8 (Oneri economici)	
	8.1 Lo scopo del presente accordo è lo svolgimento di attività di ricerca di interesse comune alle Parti e, pertanto, non è previsto alcun	
	corrispettivo per le attività svolte.	
	8.2 Ciascuna parte, pertanto, sosterrà i costi per lo svolgimento delle proprie attività.	
	Art. 9 (Diritti delle Parti sul Background e sul Sideground)	
	9.1 Ciascuna parte è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al proprio Background e al proprio Sideground. Le	
	Parti si danno reciprocamente atto del fatto che niente di quanto previsto nel presente accordo deve considerarsi in modo diretto o	
	indiretto come implicante la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground.	
	9.2 Fermo restando quanto disposto al paragrafo 9.1, le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di	
	utilizzo dei rispettivi Background nell'ambito del rapporto oggetto del presente accordo collaborativo di ricerca e in ragione della	
	sua esecuzione e, comunque, non oltre la sua durata, con espresso divieto di sublicenziare o trasferire a qualunque titolo tale diritto a	
	soggetti terzi. Al contrario, il Sideground di ciascuna parte non potrà essere utilizzato dall'altra parte senza espressa autorizzazione	
	scritta del titolare.	
	Art. 10 (Diritti delle Parti sul Foreground)	
	10.1 I diritti di proprietà intellettuale e industriale sul Foreground generato nell'ambito dell'attività di ricerca oggetto del presente	

	accordo spettano in contitolarità all'Università e all'Ente Pubblico in parti uguali. Ciascuna delle Parti dovrà dare immediata	
	comunicazione all'altra dell'ottenimento di un risultato che possa costituire Foreground e le Parti sottoscriveranno il Disclosure	
	Report (Allegato B al presente accordo) con indicazione, tra l'altro, dei soggetti titolari dei diritti morali. In caso di Foreground che	
	possa essere oggetto di brevettazione o di tutela mediante altre forme di privativa, le Parti si impegnano ad avviare secondo buona	
	fece trattative volte alla conclusione di accordi relativi alla titolarità e all'utilizzazione di tale Foreground. In ogni caso, le Parti	
	saranno libere di usare il Foreground congiunto per scopi non commerciali.	
	10.2 In ogni caso l'Università conserva il diritto perpetuo, gratuito e non revocabile di utilizzazione del Foreground, nel suo insieme e	
	in ciascuna delle parti che lo compongono, per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca istituzionale (con espressa esclusione	
	dell'attività di ricerca svolta in conto terzi) da parte del proprio personale docente e ricercatore, ivi inclusa la realizzazione di	
	pubblicazioni scientifiche nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 11.	
	Art. 11 (Pubblicazioni scientifiche e presentazione dei risultati)	
	11.1 Le Parti si riservano il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto del presente	
	accordo previa trasmissione in via riservata all'altra parte della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi	
	almeno 30 (trenta) giorni prima dell'invio della stessa a soggetti terzi.	
	La parte ricevente la bozza avrà facoltà di comunicare per iscritto all'altra, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, quali	
	Informazioni Riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi.	
	Ove la parte ricevente la bozza ometta di dare tempestivo riscontro, l'altra parte potrà liberamente procedere, senza ulteriori	
	comunicazioni, all'invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione.	
	11.2 Le Parti si impegnano a dichiarare all'interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati	
	nell'ambito del rapporto oggetto del presente accordo.	
	Art. 12 (Uso dei segni distintivi)	
	Il marchio istituzionale dell'Università è di proprietà esclusiva dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. L'Ente Pubblico	
	non può fare uso del marchio e/o della denominazione dell'Università e/o di sue strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se non	
	previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola	
	denominazione in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente e comunque prima di ogni	

azione all'Università.

Art. 13 (Riservatezza)

13.1 Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori

(con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ.), per tutta la durata del presente accordo e

per un periodo di 5 (cinque) anni successivo al termine o alla risoluzione dello stesso:

(a) a non divulgare le Informazioni Riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a terzi;

(b) ad impiegare ogni mezzo idoneo e a porre in essere qualsiasi attività ragionevolmente necessaria ad impedire l'accesso a terzi delle

Informazioni Riservate;

(c) a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità diverse rispetto a quelle connesse all'esecuzione del Accordo;

(d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, in tutto o in parte, con ogni mezzo file, atti,

documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente Informazioni

Riservate, salvo che non sia necessario per l'esecuzione dell'accordo o salvo consenso scritto;

(e) a restituire o distruggere immediatamente, ogni file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda,

lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti Informazioni Riservate, a fronte di richiesta

scritta dell'avente diritto e comunque al termine o alla risoluzione dell'accordo, salvo che non vi sia un obbligo di legge che ne

prescriva la conservazione.

13.2 Non seguono la disciplina di cui al precedente art. 13.1:

(a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una parte all'altra, espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o

comunque alla diffusione tra il pubblico;

(b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una parte all'altra, che siano già di pubblico dominio o siano comunque già

liberamente accessibili da parte di terzi;

(c) le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente

accessibili da parte di terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano

stati comunque espressamente vietati dalla parte che li abbia comunicati;

(d) le informazioni, i dati e le conoscenze rispetto ai quali la parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o

alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni di cui al consenso prestato;

(e) le informazioni, i dati e le conoscenze che una parte possa dimostrare di essere stati in suo legittimo possesso in un momento

antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in

virtù del rapporto di collaborazione;

(f) le informazioni che una parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;

(g) le informazioni che una parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento

nonché di un ordine impartito dalla pubblica autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la parte

stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.

13.3 Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per "terzi" devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano

rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi terzi, in relazione alle singole

Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del

rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui la parte

che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.

Art. 14 (Trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano al rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati

personali (GDPR) e dichiarano di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 GDPR, consultabile, per quanto riguarda il

Dipartimento/Struttura, all'indirizzo: [https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/informativa-generale-sul-](https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/informativa-generale-sul-trattamento-dei-dati-personali)

[trattamento-dei-dati-personali](https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/informativa-generale-sul-trattamento-dei-dati-personali) e, per quanto riguarda l'Ente Pubblico, all'indirizzo [https://forms.comune.re.it/informativa-per-il-](https://forms.comune.re.it/informativa-per-il-trattamento-dei-dati-personali-ai-sensi-dellart-13-del-regolamento-europeo-n-679-2016/)

[trattamento-dei-dati-personali-ai-sensi-dellart-13-del-regolamento-europeo-n-679-2016/](https://forms.comune.re.it/informativa-per-il-trattamento-dei-dati-personali-ai-sensi-dellart-13-del-regolamento-europeo-n-679-2016/)

Art. 15 (Codice Etico e Normativa anticorruzione)

Le Parti, nell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo, si impegnano a osservare e rispettare le normative in materia

di anticorruzione (in particolare, le disposizioni di cui alla legge n. 190/2012), nonché quanto previsto dai rispettivi Codici Etici e dalle

norme di legge.

Art. 16 (Controversie)

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia connessa al presente contratto. In caso di mancato accordo, la

controversia, rientrando nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sarà devoluta al Tribunale Amministrativo Regionale

competente.

Art. 17 (Comunicazioni)

17.1 Ogni comunicazione relativa al presente Accordo dovrà essere effettuata ai seguenti recapiti:

Per l'Ente Pubblico:

Comune di Reggio Emilia - Biblioteca Panizzi , Piazza Prampolini 1, 42121 Reggio Emilia

pec: servizi.culturali@pec.municipio.re.it

Per il Dipartimento:

Dipartimento di Storia Culture Civiltà, Piazza san Giovanni in Monte n. 2 40124 Bologna (BO),

pec: disci.dipartimento@unibo.it

17.2 La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra parte. Fino

all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati sono da considerarsi

validamente effettuate.

Art. 18 (Varie)

18.1 Il presente accordo sostituisce, ad ogni effetto, ogni precedente accordo o intesa tra le Parti, scritta o orale.

18.2 Qualsiasi modifica al presente accordo sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e sottoscritta dalle Parti, previa

approvazione degli Organi competenti di ciascuna.

18.3 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si applicano, in forza dell'art. 11, comma 2, della legge 7

agosto 1990, n. 241, le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

Art. 19 (Registrazione e spese)

Il presente accordo, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura delle Parti in egual misura, è soggetto a registrazione

soltanto in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

Elenco Allegati:

A) Programma di attività collaborativa;

	ALLEGATO A (PROGRAMMA DI ATTIVITÀ COLLABORATIVA)	
	A) Indicazione del Background	
	A) Background delle Parti	
	La collaborazione si fonda sulle complementarità delle risorse istituzionali.	
	La Biblioteca Panizzi mette a disposizione:	
	il patrimonio documentario (manoscritti, libri rari, fondi fotografici e archivistici tra cui l'Archivio Zavattini);	
	gli spazi espositivi attrezzati presso la sede centrale, con 14 bacheche (4 fisse "Angoli" + 10 rotative);	
	le professionalità interne per il coordinamento organizzativo, l'allestimento e la cura tecnica della mostra, la realizzazione e gestione degli eventi collaterali.	
	L' Università di Bologna assicura le proprie competenze scientifiche, le risorse umane specializzate e gli strumenti di ricerca nel	
	campo della storia dell'alimentazione sviluppati dal Dipartimento di Storia Culture Civiltà nell'ambito della sua attività istituzionale.	
	B) Attività congiunte	
	1. Mostra documentaria.	
	La mostra sul cibo rappresenta il cuore del progetto collaborativo, concepita come un viaggio attraverso le tracce	
	materiali della cultura alimentare conservate nel patrimonio della Biblioteca Panizzi. Articolata in un arco temporale di	
	dodici mesi (gennaio-dicembre 2026), la mostra si svilupperà secondo una struttura che unisce approccio divulgativo e	
	focus tematici: Nella prima fase (gennaio-agosto), il percorso espositivo offrirà una visione d'insieme sulla storia	
	dell'alimentazione, guidando i visitatori alla scoperta delle fonti documentarie più significative - dai manoscritti	
	medievali ai ricettari ottocenteschi, dalle opere letterarie alle testimonianze iconografiche. Questo segmento introduttivo	
	fungerà da mappa concettuale per orientarsi nella complessità del tema.	
	La seconda fase (settembre-dicembre) approfondirà quattro prospettive cruciali:	
	a) il rapporto tra cibo e cultura, esplorato attraverso i materiali dell'Archivio Zavattini della Biblioteca Panizzi e le	
	rappresentazioni artistiche;	
	b) la dimensione sociale dell'alimentazione, letta attraverso menu storici e documenti sui mestieri tradizionali;	

	c) la costruzione dell'identità collettiva attraverso il cibo;	
	d) il legame con il territorio, evidenziato dalle produzioni locali e dalla loro evoluzione.	
	Questa architettura a due livelli consentirà di coniugare la completezza dell'analisi storica con la possibilità di focalizzare	
	l'attenzione su aspetti particolarmente significativi per il contesto reggiano e nazionale.	
	2. Catalogo scientifico.	
	Il progetto editoriale del catalogo curato dalla Prof.ssa Campanini, rappresenta uno degli esiti fondamentali della	
	collaborazione, con l'obiettivo di trasformare i contenuti della mostra in uno strumento di consultazione permanente. La	
	pubblicazione conterrà:	
	a) una sezione introduttiva affidata ai ricercatori universitari, con saggi che forniscano le coordinate storiche e	
	metodologiche per inquadrare il tema;	
	b) un corpus di schede critiche, redatte congiuntamente da bibliotecari e accademici, dedicate alle opere esposte e ai	
	principali nuclei tematici, con l'obiettivo di documentare e valorizzare i materiali più significativi presenti in	
	mostra.	
	La struttura editoriale seguirà gli standard scientifici della Biblioteca Panizzi, con particolare attenzione all'equilibrio tra	
	rigore specialistico e accessibilità divulgativa.	
	3. Eventi collaterali	
	Nell'ambito del progetto, è prevista l'organizzazione di una serie di eventi collaterali con l'obiettivo di ampliare la partecipazione e	
	favorire una più ampia diffusione dei contenuti. In particolare, si prevede:	
	a) la realizzazione di conferenze scientifiche ospitate presso la Biblioteca Panizzi, che offriranno occasioni di	
	approfondimento tematico con il contributo di studiosi, esperti e ricercatori, favorendo il dialogo tra ambito	
	accademico e pubblico cittadino;	
	b) lo sviluppo di attività divulgative nelle biblioteche decentrate, finalizzate a coinvolgere in modo capillare le diverse	
	zone della città e a rendere accessibili i contenuti del progetto anche a un pubblico non specialista, attraverso	
	incontri, letture e laboratori.	
	C) Coordinamento operativo	

La **Biblioteca Panizzi** garantisce la selezione e preparazione del materiale espositivo, la gestione logistica dell'allestimento,

l'organizzazione pratica degli eventi e la promozione degli stessi attraverso i propri canali.

L'Università si impegna a garantire la curatela scientifica del progetto, assumendo un ruolo centrale nella definizione dei contenuti e

nella supervisione metodologica, sia per l'organizzazione della mostra sia per la redazione e pubblicazione del relativo catalogo.

Parteciperà inoltre attivamente al programma di eventi collaterali, intervenendo alle conferenze scientifiche e divulgative con relatori

propri, al fine di promuovere la diffusione dei contenuti e incoraggiare il confronto tra ambito accademico e pubblico cittadino.

	ALLEGATO B (DISCLOSURE REPORT)										
	Accordo collaborativo di ricerca tra Comune di Reggio Emilia - Biblioteca Panizzi (Ente Pubblico) e il Dipartimento di Storia Culture										
	Civiltà – Università di Bologna, rep. n. XXXXXX, avente ad oggetto Organizzazione della mostra documentaria sul tema del cibo e										
	degli eventi collaterali										
	Descrizione del Foreground realizzato:										
	Catalogo della mostra (ISBN: _____)										
	Materiali didattici derivati (schede, percorsi tematici)										

	Tipologia di Foreground realizzato:										
	☐ invenzione brevettabile										
	☐ know-how avente valore economico in quanto mantenuto segreto (segreto industriale e commerciale)										
	☐ software										
	☒ opera collettiva										
	Data di conseguimento del Foreground: _____										
	Personale del Dipartimento/Struttura che ha contribuito alla realizzazione del Foreground:										
	<table><tr><td>Nome e cognome</td><td>Dipartimento/Struttura</td><td>Ruolo</td></tr><tr><td>Antonella Campanini</td><td>Dipartimento di Storia Culture Civiltà</td><td>Curatrice Scientifica</td></tr></table>	Nome e cognome	Dipartimento/Struttura	Ruolo	Antonella Campanini	Dipartimento di Storia Culture Civiltà	Curatrice Scientifica				
Nome e cognome	Dipartimento/Struttura	Ruolo									
Antonella Campanini	Dipartimento di Storia Culture Civiltà	Curatrice Scientifica									
	Eventuale personale dell'Ente Pubblico che ha contribuito alla realizzazione del Foreground:										
	<table><tr><td>Nome e cognome</td><td>Servizio/UOC</td><td>Ruolo</td></tr><tr><td>Alberto Ferraboschi</td><td>Servizio Cultura Intercultura Giovani Università</td><td>Coordinatore del progetto</td></tr><tr><td></td><td>– UOC Gestione Sistema Bibliotecario</td><td></td></tr></table>	Nome e cognome	Servizio/UOC	Ruolo	Alberto Ferraboschi	Servizio Cultura Intercultura Giovani Università	Coordinatore del progetto		– UOC Gestione Sistema Bibliotecario		
Nome e cognome	Servizio/UOC	Ruolo									
Alberto Ferraboschi	Servizio Cultura Intercultura Giovani Università	Coordinatore del progetto									
	– UOC Gestione Sistema Bibliotecario										
	L'Ente Pubblico	Il Dipartimento/Struttura									

	Il presente Disclosure Report viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2- <i>bis</i> della legge 7 agosto 1990, n. 241.										